



ORDINANZA N° 38/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Corigliano Calabro. Lavori di riqualificazione delle banchine pescatori nn. 5 e 7 - CUP F37F22000090005
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività ivi indicate e alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTO** il Decreto n. 121/2024 del 27.05.2024, con il quale questa AdSP ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'impresa INGEMAR SRL con sede in via Fabio Filzi, 19 – 20124 Milano (MI), della procedura di gara inerente ai lavori denominati *"Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di allaggio nel porto di Corigliano Rossano"*;

- VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 17.09.2024;
- VISTO** il cronoprogramma dei lavori, trasmesso dalla Società appaltatrice in data 27.09.2024;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano, ferme restando le competenze dell'Autorità Marittima;
- RITENUTO** opportuno adottare il presente provvedimento ordinatorio a tutela dell'incolumità di persone e cose sulle banchine che saranno interessate dai lavori, sulle quali potrebbero determinarsi interferenze anche con attività diverse da quelle preordinate all'esecuzione dei lavori pubblici appaltati;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- IN VIRTÙ** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a decorrere dal giorno 10/10/2024, le banchine nn. 5 e 7 del Porto di Corigliano Calabro saranno interessate da lavori edili di riqualificazione finalizzati al ripristino delle stesse e alla realizzazione di nuovi apprestamenti per l'ormeggio.

ORDINA

ART.1 PRESCRIZIONI

Le ditte appaltatrici o comunque incaricate dei lavori a norma delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, hanno l'obbligo di delimitare e segnalare, in aderenza alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le aree di cantiere, sia operative che adibite a deposito di materiali e mezzi, a tutela dell'incolumità dei lavoratori e di terzi.

Eventuali attività svolte da soggetti terzi, lavorative e non, diverse da quelle necessarie in esecuzione dell'appalto e che possano comunque determinare interferenze (es. operazioni di bunkeraggio di mezzi nautici, eventuale presenza di mezzi nautici all'ormeggio e accesso agli stessi, transito per l'accesso ad aree in concessione) dovranno essere svolte nel rispetto della normativa sui rischi interferenziali e di ogni ulteriore cautela suggerita anche dall'ordinaria diligenza, salvo in ogni caso l'obbligo, per chi svolga attività interferenti, di informare preventivamente il Direttore dei Lavori, i cui nominativo e recapiti saranno riportati nella cartellonistica di cantiere.

È fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività che possa determinare interferenze non necessarie e comunque senza il consenso del direttore dei lavori.

A tal fine, per tutta la durata dei lavori, il mero possesso dei permessi di accesso in porto da parte di personale non dipendente dalle ditte appaltatrici, non costituisce di per sé titolo per accedere alle aree di cantiere.

Le imprese di pesca dovranno lasciare libere le banchine interessate dai lavori da eventuali attrezzature e ingombri, inclusi cavi e cordami, che possano recare intralcio ai lavori.

Le ditte appaltatrici dovranno segnalare opportunamente ogni insidia e pericolo derivanti dai lavori svolti, particolarmente in aree anche solo eccezionalmente aperte all'accesso o al transito di terzi.

Le ditte appaltatrici dovranno munirsi di ogni altra autorizzazione di competenza di questa AdSP o di altre Amministrazioni, salvo in ogni caso l'obbligo di richiedere alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, in relazione alle fasi dei lavori che interesseranno lo specchio acqueo e i fondali prospicienti alle banchine nn. 5 e 7.

ART. 2 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

ART. 3 SANZIONI

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 08/10/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI